

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3080

---

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 26 settembre 2007 (v. stampato Senato n. 1601)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(D'ALEMA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(AMATO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOA SCHIOPPA)**

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**(FIORONI)**

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MUSSI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 26 settembre 2007*

---

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 247.145 per l'anno 2007, di euro 219.845 per l'anno 2008 e di euro 281.105 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO****tra il Governo della Repubblica Italiana e  
il Governo della Federazione Russa sugli  
studi della lingua italiana nella  
Federazione Russa e della lingua russa  
nella Repubblica Italiana**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati “le Parti”,

riferendosi all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di collaborazione nel campo della cultura e dell’istruzione, firmato il 10 febbraio 1998 a Roma,

tenendo conto delle antiche tradizioni storiche della collaborazione culturale esistenti tra l’Italia e la Russia,

con la volontà di rafforzare e sviluppare ulteriormente i legami culturali e scientifici bilaterali, la reciproca comprensione ed i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi ed i due popoli,

esprimendo il desiderio dell’ulteriore allargamento della cooperazione nel campo dell’istruzione e della cultura,

considerando che l’approfondimento delle conoscenze delle lingue e delle culture italiana e russa nelle scuole dei due Paesi, contribuirà all’allargamento della collaborazione e della comprensione reciproca tra i popoli della Repubblica Italiana e della Federazione Russa,

esprimendo l’intenzione di estendere, anche a livello universitario, il presente quadro di collaborazione per lo sviluppo delle conoscenze delle lingue italiana e russa,

esprimendo, altresì, l'auspicio di estendere analogo quadro di collaborazione a tutte le Istituzioni ed Enti interessati,

condividendo insieme agli altri partner europei la convinzione del fatto che la conoscenza di almeno due lingue straniere in Europa è uno dei fattori chiave per l'istruzione, per il collocamento al lavoro e per lo sviluppo della personalità,

hanno concordato quanto segue:

#### Articolo 1

Le Parti favoriranno gli studi e l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiane presso le istituzioni di istruzione secondaria in Russia e della lingua, della letteratura e della cultura russe presso gli istituti di istruzione secondaria in Italia.

#### Articolo 2

Nell'ambito delle loro disponibilità le Parti favoriranno l'incremento della qualità dell'insegnamento della lingua italiana in Russia e della lingua russa in Italia e l'aumento del numero degli studenti di queste lingue, considerando anche le scelte dei genitori e degli studenti.

Per il raggiungimento di questi scopi le Parti effettueranno sulla base di reciprocità:

- gli scambi annuali di specialisti qualificati per tenere conferenze e lezioni pratiche sulla lingua e letteratura italiana negli istituti di istruzione secondaria russi e sulla lingua e letteratura russa negli istituti di istruzione secondaria italiani;

- la cooperazione nel campo delle metodologie dell'insegnamento della lingua italiana in Russia e della lingua russa in Italia;
- gli scambi di documentazione pedagogica, di libri scolastici, di informazioni bibliografiche e di altri materiali;
- gli scambi di esperienze e di informazioni nel campo delle moderne tecnologie di insegnamento delle lingue straniere;
- gli scambi di studenti che studiano rispettivamente la lingua italiana o la lingua russa, per il perfezionamento della loro preparazione;
- gli scambi di insegnanti di lingue e di letterature italiana e russa per l'aggiornamento professionale e per lo sviluppo delle ricerche scientifiche;
- la collaborazione per l'organizzazione di corsi linguistici estivi per i docenti delle lingue del Paese partner nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.

### Articolo 3

Le parti favoriranno l'attivazione e lo sviluppo dei legami di partnership diretti, inclusi gli scambi tra gli istituti scolastici secondari della Repubblica Italiana e della Federazione Russa dove si studiano le lingue, le letterature e le culture dei Paesi delle Parti.

### Articolo 4

Le Parti nell'ambito delle loro possibilità favoriranno l'organizzazione e lo svolgimento di olimpiadi e di concorsi per la migliore conoscenza delle lingue, delle letterature e delle culture italiana e russa,

nonché gli incontri tra studenti delle lingue, letterature e culture italiana e russa.

#### Articolo 5

Le Parti definiranno le modalità di collaborazione per la redazione di adeguato materiale didattico per l'insegnamento delle lingue e letterature italiana e russa per i diversi livelli e indirizzi di insegnamento.

#### Articolo 6

Le Parti costituiranno un Gruppo di Lavoro congiunto il quale definirà, nell'ambito di protocolli concordati, le condizioni per la realizzazione di quanto indicato nei precedenti articoli del presente Accordo.

#### Articolo 7

Il presente Accordo non esclude altre forme di collaborazione ai fini dello sviluppo degli studi e dell'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiana in Russia e della lingua, della letteratura e della cultura russa in Italia, da concordare tra le Parti.

#### Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicato il completamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e potrà essere rinnovato tacitamente per identici periodi, salvo denuncia di una delle Parti da notificarsi per via diplomatica almeno sei mesi prima della sua scadenza. La denuncia, così notificata, produrrà i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla relativa notifica.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il giorno 5 del mese di novembre 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti parimenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

*Luca Cordero*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
DIPARTIMENTO GENERALE  
DIPLOMATICO

*[Signature]*



PER IL GOVERNO DELLA  
FEDERAZIONE RUSSA

*[Signature]*

